

COMUNE DI CASTELMOLA

Provincia di Messina

N.18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *ORIGINALE*

OGGETTO: Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di elettrodotti, impianti radioelettrici, comprese stazioni radio base per telefonia mobile, radar ed impianti per radio diffusione e cavi aerei.

L'anno duemilatredici il giorno Venticinque del mese di Giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres enti	assenti	CONSIGLIERI	presenti	assenti
1	Avv. Mastroeni Sergio	X			-	
2	Dott. Cundari Eugenio	X				
3	Sig. Alibrandi Bartolomeo		X			
4	Dott.ssa Intelisano Lisa		X			
5	Sig. D'Allura Fabio		X			
6	Sr.ra Raneri Giuseppa	X				
7	Sig. Sterrantino Rosario	X				
8	Valentino Giorgio	X				
9	Sig. Puglia Marzio	X				
10	Rag. Intelisano Adriana	X	X			
11	Raneri Antonino	X				
12	Sig. Pizzolo Alfio	X				
Assegnati n.12 In carica n.12			Assenti n. 4 presenti n. 8			

Assume la presidenza l'Avv. Mastroeni Sergio nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luigi Rocco Bronte. La seduta è pubblica.

Approvata all'unanimità su n.9 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere _____
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____

Verbale del 25/06/2013, ORE 18

Quinto punto .

Letta la proposta , si passa alla votazione che esita il seguente risultato 8 favorevoli su 8 presenti e votanti. **La proposta è approvata.** La seduta viene sospesa.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

Approvazione nuova bozza regolamento comunale recante norme per il controllo della attività che producono inquinamento elettromagnetico

Cap. _____ ☐ Competenza ☐ Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: "gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura complessiva della spesa di

Somma Stanziata (+) €

Variazioni in aumento (+) €

Variazioni in diminuzione (-) €

Somme già impegnate (-) €

Somma disponibile

€

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48), modificato dall'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n°267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

data 18-06-2013

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

data

Il Responsabile

DATA DELLA SEDUTA

Ordine del
Giorno numero

DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE
NUMERO☐ Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione ☐ centrale ☐ provinciale☐ Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata al Capigruppo consiliari



COMUNE DI CASTELMOLA
Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DI ELETTRODOTTI, IMPIANTI RADIOELETTRICI, comprese STAZIONI
RADIO BASE per telefonia mobile, RADAR ED IMPIANTI PER
RADIO DIFFUSIONE e CAVI AEREI

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'**art.8, comma 6**, della **legge 22 febbraio 2001 n.36** (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) così come recepito in **Sicilia** dall'**art. 103** della **L.R. 28 Dicembre 2004 n.17**, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la delocalizzazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio di elettrodotti, impianti radioelettrici, comprese stazioni radio base per telefonia mobile, radar ed impianti per radio diffusione e cavi aerei sul territorio del Comune di Castelmola, al fine di:

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
- minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni;
- minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
- minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti del territorio;
- garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile;
- collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa regionale alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti;
- introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
- consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti;
- garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.
- realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale.

Art. 2

Ambito di applicazione e fonti normative

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture fisse e mobili, per gli impianti di telefonia Mobile, radar, radiodiffusione e cavi aerei ricadenti nel territorio del Comune di Castelmola.

Si applicano le **definizioni** di cui alla **legge 22 febbraio 2001, n.36** (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) e del **Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche"**, così come recepito in Sicilia dall'**art. 103** della **L.R. 28 Dicembre 2004 n.17**.

Nelle more che venga emanata in Sicilia una specifica normativa regionale, i Comuni hanno l'obbligo di adeguarsi alle seguenti direttive regionali:

n) **UMTS**: universal mobile telecommunications system (uno dei principali sistemi mobili di comunicazione della terza generazione);

o) **onda elettromagnetica**: è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo, quindi esso viene ridotto dalla presenza nella zona di alberi o di edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte.

Art. 4 **Obiettivi**

1. Con il presente Regolamento il Comune, in conformità con il *principio di precauzione* di cui alla Raccomandazione del Consiglio U.E. Del 12.07.1999, che ritiene prioritario, si intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
- c) la salvaguardia dell'ambiente.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

3. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

Art.5 **Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici**

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n.36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti del tipo descritto nell'art. 1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 6 **Inserimento ambientale**

1. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo possono essere previste installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura, regolarmente autorizzata, nel rispetto del principio di minimizzazione (*co-siting* ovvero *condivisione*); nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

2. A tale scopo, i gestori debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con il Comune e/o con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato;

3. I nuovi impianti devono, di norma, essere situati su fabbricati a destinazione non residenziale, su aree ed infrastrutture di proprietà comunale o di altre società a prevalenza di capitale pubblico (ad esempio, torri per la pubblica illuminazione, impianti tecnologici esistenti, ecc...); ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un

punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto visivo.

4. Dovranno essere preferibilmente perseguite le seguenti soluzioni:

l'installazione degli impianti dovrà essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale ed in zone esterne al perimetro del centro abitato individuate in aree non edificabili, al di fuori delle zone di espansione dell'abitato e distanti da nuclei abitati, anche se incluse in ambiti soggetti al D.Lgs. N°42/04, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

In questo ambito dovranno essere privilegiate l'installazione di nuovi impianti e, ove possibile, la delocalizzazione di quelli esistenti.

L'installazione delle nuove apparecchiature dovrà avvenire possibilmente all'interno di manufatti esistenti e, comunque, la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche nell'ambiente.

All'interno delle aree edificabili e/o di espansione e del perimetro dei centri abitati, potranno essere ammessi nuovi impianti autonomi di esigue dimensioni (altezza massima non superiore a ml. 5 o ml.3 se collocati sulle coperture degli edifici esistenti). In queste aree le autorizzazioni comunali potranno essere rilasciate, previa acquisizione di tutti i pareri degli Enti a tutela dei vincoli gravanti nella zona interessata, soltanto a seguito di apposita deliberazione da parte dell'esecutivo dell'Amministrazione Comunale che ne consenta la realizzazione.

Per l'insediamento di nuove strutture dovranno essere preferiti:

- le zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, aree a parcheggio, grandi spazi a verde etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
- sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 1 saranno esaminate soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti di eccessivo impatto visivo o posti all'interno delle aree sensibili definite nel successivo art. 8

6. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore.

7. Per il non trascurabile impatto sul territorio i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.

8. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.

9. Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio.

10. All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle stazioni radio base (SRB) e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture esistenti. In tal caso dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante.

11. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal D.lvo n. 42/04 e s.m.i. e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

12. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è preferibile la condivisione fisica degli impianti e delle strutture.

13. L'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile non sarà consentita nei luoghi che risultano essere già saturi.

14. Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

Art. 7

Criteri di localizzazione

Nelle more della definizione del **Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile di cui al successivo art. 9** che sarà aggiornato periodicamente almeno ogni tre anni, si farà riferimento allo strumento urbanistico vigente e/o adottato, fermo restando l'individuazione delle seguenti tipologie di aree:

a) **"aree non idonee"** in quanto la localizzazione contrasta con le previsioni degli strumenti urbanistici ed i valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti dall' ARPA, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, ne impediscono l'installazione di nuovi.

In questo ambito è vietata qualsiasi installazione di stazioni radio base.

b) **"aree maggiormente idonee" e /o "compatibili"** all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale. Corrispondono alle zone esterne al perimetro del centro abitato individuate in aree non edificabili, al di fuori delle zone di espansione dell'abitato e distanti da nuclei abitati, anche se incluse in ambiti soggetti al D.Lgs. N°42/04, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

L' installazione delle stazioni radio base è condizionata all'esistenza di strutture di supporto (quali pali della illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla residenza), non essendo ammissibili nuove strutture di sostegno autonome e indipendenti. La collocazione degli apparati dovrà avvenire all'interno dei manufatti esistenti e la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche nell'ambiente.

All'interno del perimetro dei centri abitati, potranno essere ammessi nuovi impianti di esigue dimensioni (altezza massima non superiore a ml. 5 o ml.3 se collocati sulle coperture degli edifici esistenti) solo se localizzati su parcheggi, cimiteri e aree di rispetto cimiteriali o su edifici esistenti . In queste aree le autorizzazioni comunali potranno essere rilasciate, previa acquisizione di tutti i pareri degli Enti a tutela dei vincoli gravanti nella zona interessata, soltanto a seguito di apposita deliberazione da parte dell'esecutivo dell'Amministrazione Comunale che ne consenta la realizzazione.

Non sono considerate strutture autonome quelle di dimensioni tali da poter essere equiparate, ai fini dell'impatto visivo, alle normali antenne di ricezione televisiva.

c) **aree di attenzione** corrispondenti alle zone incluse all'interno del perimetro del centro abitato, e soggetti al D.Lgs n. 42/04, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici, ove sono compresi:

- i siti e gli edifici caratterizzati da rilevanza storica, artistica, architettonica, ovvero le aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica;
- le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dal Comune o dall'ARPA Sicilia, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o degrado ambientale .

In tale ambito non è prevista di norma la installazione di nuovi impianti, salvo la motivata necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione.

In tali casi dovranno valutarsi prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico ambientale, per ridurre l'impatto visivo.

Gli impianti esistenti su edifici vincolati o di interesse storico-architettonico sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria. Ogni modifica dovrà ricondurre l'impianto alle prescrizioni del presente Regolamento.

d) "aree sensibili" nelle quali rientrano le strutture di tipo sanitario, assistenziale, educativo e aree di elevato interesse paesaggistico nonché zone SIC e ZPS.

In tali ambiti e nelle zone immediatamente adiacenti non è consentita l'installazione di nuovi impianti di telefonia e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti.

Tuttavia, nel caso di comprovata impossibilità di avvalersi dei siti *maggiormente idonei* e dei siti *di attenzione*, e al solo fine di consentire la copertura del servizio pubblico, potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dai più attenti principi di minimizzazione dell'impatto.

Ogni nuova installazione di impianto deve prendere in considerazione, prioritariamente, l'utilizzazione di supporti esistenti.

Art. 8

Siti sensibili

1. Il presente regolamento individua i seguenti siti sensibili nelle quali viene prescritta particolare cautela:

- a) *edifici ed ambiti urbani di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale (zone SIC e ZPS), come individuati nello strumento urbanistico vigente, nelle quali devono essere ridotti gli impatti di tipo visivo degli impianti;*
- b) *le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, spazi adibiti all'infanzia in generale, edifici di culto, edifici di interesse pubblico generale e aree di particolare densità abitativa.*
- c) *le aree per attrezzature sanitarie e assistenziali e le relative aree di pertinenza;*
- d) *le zone di riserva naturale, i parchi, e le aree per il gioco e lo sport.*

2. Per aree di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lettere b) e c) si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alla predetta attrezzatura all'interno della quale l'accesso al pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.

Per la fattispecie di cui alla lett. d) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco, al gioco o riserva naturale.

3. Per zone immediatamente adiacenti alle *aree sensibili* si intende una fascia territoriale esterna al sito sensibile e alla relativa area di pertinenza di ampiezza pari a m. 50,00, che può essere aumentata, relativamente a specifici siti di cui alla lett. a), per fattori di intrusione visiva.

Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) e c) dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.

Art. 9

Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile

1. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale, entro il 1° settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a. schede tecniche degli impianti esistenti e degli impianti previsti, con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, e l'indicazione della relativa localizzazione;

b. cartografia in scala 1:10000 con indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, dei siti puntuali di localizzazione per nuovi impianti, aree di ricerca per nuovi siti, nonché gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nell'anno successivo, con le aree di sovrapposizione dei campi elettromagnetici e i valori stimati in tali aree;

c. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazione previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare il servizio pubblico.

d. Relazione tecnica nella quale viene descritto lo stato attuale e futuro delle emissioni e dei campi elettromagnetici in relazione alle potenze installate per gli impianti del gestore proponente in relazione con gli impianti già esistenti di altri gestori.

2. Istruttoria del Piano comunale delle installazioni di impianti di telefonia.

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Dirigente dell'Area competente, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia o di consulenti esterni di provata esperienza e competenza nel settore, richiede ai gestori le eventuali integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di *Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia Mobile*.

Per gli impianti posti in prossimità del confine del territorio comunale, dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune limitrofo, che se non reso entro 30 giorni dalla formulazione richiesta si riterrà espresso favorevolmente.

La proposta di Piano Comunale delle Installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 7, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, privilegiando le aree maggiormente idonee e tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio.

La proposta di Piano Comunale delle Installazioni deve essere comprensiva di un elaborato planimetrico con le indicazioni delle installazioni presenti e future, caratteristiche degli impianti, emissioni di campi elettromagnetici per ogni sito e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il Dirigente del Settore competente procede tempestivamente a:

1. pubblicizzare un estratto della proposta di Piano Comunale delle Installazioni, mediante avviso all'Albo Pretorio e la proposta completa nel sito Internet del Comune, l'affissione di manifesti recanti l'espressa indicazione che nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione prima di adottare il Piano;

2. inviare la proposta di Piano Comunale delle Installazioni ai gestori, con l'invito ad esprimere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione le proprie osservazioni, comprovando la eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate.

3. Acquisite le osservazioni e le controdeduzioni dei gestori, nei successivi 15 giorni, il Dirigente dell'Area Tecnica allo scopo della valutazione ed approvazione della proposta di Piano ed ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare i programmi di sviluppo delle reti che le società concessionarie avranno presentato e per la valutazione del Piano di Installazione degli impianti di telefonia mobile, può convocare una conferenza dei servizi con i seguenti organi:

- ☐ Il Responsabile comunale del Servizio Urbanistica o suo delegato;
- ☐ Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato;
- ☐ Il Direttore dell'ARPA Sicilia o sul delegato;
- ☐ Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia Regionale o suo delegato;
- ☐ Il Dirigente del Servizio di Salute ed Igiene Pubblica dell'A.S.P. n.5 o suo delegato;
- ☐ Il Dirigente della Soprintendenza ai BB.CC.AA. o suo delegato;

E' facoltà del Comune di acquisire osservazioni, non vincolanti, dei rappresentanti delle società concessionarie e dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste e di tutela dei diritti dei cittadini.

Il parere richiesto dovrà essere reso nei termini previsti dalla vigente normativa.

4. Redazione definitiva del Piano.

Acquisito il parere in conferenza dei servizi, il Responsabile dell'Area competente del Comune, trasmette il Piano al Consiglio Comunale, che nei successivi 30 giorni si esprime sui pareri espressi, sulle osservazioni presentate, sulle valutazioni dei gestori ed approva il "*Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile*".

Il Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Non può essere autorizzata la installazione di impianti in siti e aree non previste nel Piano Comunale delle Installazione di impianti di telefonia mobile.

Nelle more di approvazione del piano comunale, nel caso di comprovate esigenze di copertura del servizio, potranno essere autorizzati nuovi impianti, nel rispetto del presente regolamento e previo parere degli organi sopra citati a seguito di debita approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 10 **Cavi aerei**

Il territorio del Comune di Castelmola, oltre ad essere soggetto a vincolo paesaggistico, in tutta la sua estensione, fa parte del club esclusivo "Borghi più belli d'Italia".

A salvaguardia dell'inestimabile bellezza naturale di questi luoghi, il presente regolamento vieta ai gestori di energia e telecomunicazioni l'installazione di cavi aerei, disponendo che le linee siano interrate.

Salvo il caso in cui gli uffici comunali, attraverso accurato accertamento, riscontrino rilevanti problemi tecnici. Le istanze, in ogni caso, dovranno essere correlate da adeguata illustrazione tecnica sui materiali utilizzati che devono rispondere ai requisiti di migliore tecnologia disponibile sul mercato.

Art. 11 **Provvedimento autorizzatorio**

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile, la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili è subordinata al rilascio del **provvedimento unico autorizzatorio** nelle forme e nei tempi previsti dall'**art. 87 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259** (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. L'autorizzazione, non comporta il pagamento degli oneri previsti dall'art.3 della legge 28 gennaio 1977 n.10, ed è rilasciata sulla scorta di specifici pareri espressi dagli organi comunali competenti, dall'A.R.P.A. Regionale e dall'Ufficio del Genio Civile e fermo restando eventuali altri pareri e/o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

3. L'autorizzazione relativa ad impianti da installare in immobili vincolati e aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono rilasciate sentito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA.

4. L'autorizzazione si intende rilasciata comunque fatti salvi i diritti del proprietario nonché di altro soggetto terzo.

5. L'autorizzazione di ogni impianto di telefonia mobile ha una validità coincidente con la durata del contratto di locazione o comodato d'uso, con il quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o della struttura su cui sono poste in opera le installazioni. In caso di tacito rinnovo del contratto di locazione o comodato d'uso o la eventuale cessazione del contratto entro i termini previsti nello stesso, ovvero per rescissione dovrà essere tempestivamente fatta comunicazione al Settore competente.

6. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al comma precedente ed ingiungere il ripristino dei luoghi.

7. Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.

Art. 12

Documentazione tecnico amministrativa da produrre per la richiesta di autorizzazione.

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione di apparecchiature di telefonia mobile in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione di seguito riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile, su cui si intende realizzare l'installazione.

1. Caratteristiche del sito e dell'impianto.

- ☐ Progetto dell'impianto in scala 1:100/1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- ☐ Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione dell'inserimento nel contesto urbano ed extraurbano;
- ☐ Aerofotogrammetria aggiornata in scala 1:2000
- ☐ Cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (solo per siti extraurbani)
- ☐ Cartografia in scala 1:500/1:2000 (catastale, ovvero, stralcio del P.R.G. vigente) con indicazione degli edifici esistenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di m. 300,00 dall'impianto stesso;
- ☐ Rapporto tecnico di sintesi dell'intervento proposto con i seguenti contenuti:
 - ☐ riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
 - ☐ indicazione, lungo gli assi di irradiazione principale, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA Sicilia;
 - ☐ Specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva dell'impianto

2. Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale.

- Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero delle celle, tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiazione isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- Direzione di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenze in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza nella zona di altre installazioni.

3. Per antenne da installare sugli edifici.

Oltre alla documentazione di cui ai punti 1. e 2. dovrà essere prodotta:

• Planimetria della copertura degli edifici in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne e specificazione della destinazione d'uso del piano sottostante alla copertura.

4. Per impianti microcellulari.

Oltre alla documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. dovrà essere prodotta:

- lunghezza del braccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala 1:50/1:100 con la indicazione della eventuale presenza di portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di m. 200,00 dal trasmettitore la destinazione d'uso dei luoghi in cui sia prevista la permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con le relative aree di ristoro all'aperto, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati **in relazione ai fabbricati esistenti indicare le altezze degli stessi in merito ai piani fuori terra;**• stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna.

5. Titolo di disponibilità dell'immobile.

• Il concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto di locazione in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico (proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro) in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione di immobile o struttura su cui intende intervenire e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità.

6. La documentazione deve essere corredata dai seguenti pareri:

- copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- parere favorevole dell'A.R.P.A., dipartimento provinciale di Messina;
- valutazione relativa all'impatto ambientale ove necessario;
- autorizzazione della competente Soprintendenza BB.CC.AA. per tutti gli immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi di legge.

Eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla osta o pareri da parte di Enti interessati alla tutela dei vincoli gravanti nella zona interessata alla esecuzione dell'impianto.

Art. 13

Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti.

1. Il gestore è tenuto a presentare al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione al Comune di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizione di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 14

Impianti esistenti

In sede di approvazione del *Piano Comunale delle Installazione di impianti di telefonia mobile*, può essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree definite sensibili ai sensi dell'art. 8 delle presenti norme.

Art. 15 **Installazioni provvisorie**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti (mobili o stagionali) solo per prove tecniche di trasmissione, nel rispetto del presente regolamento e previo parere favorevole dell'ARPA e dell'ASP, per un tempo non superiore a 90 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo b).

Gli impianti provvisori saranno ammessi :

- ◆ a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
- ◆ per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
- ◆ in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze di protezione civile;
- ◆ in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.

2. L'istanza deve essere presentata allo SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 90 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

3. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 21 del presente regolamento e nel rispetto delle direttive regionali vigenti.

4. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione (da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a €. 25.000,00), e la rimozione dell'impianto a cura a spese del Gestore.

Art. 16 **Denuncia degli impianti amatoriali**

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i privati titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune.

2. La denuncia deve essere corredata da una descrizione delle caratteristiche dell'impianto (scheda tecnica)

Art. 17 **Risanamento degli impianti**

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi stabiliti dal Comune, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida.

3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.

4. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati,
5. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A. Relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.
6. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
7. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art.18

Risanamento degli impianti nelle aree sensibili

1. Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed approvate dal Comune.
2. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi gestori che dovranno inoltrare, entro novanta giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione.
3. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) , salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.
4. Per le opere difformi dal presente regolamento per le quali i gestori non presenteranno adeguamento verranno revocate le autorizzazioni ed erogate le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 19

Catasto degli impianti

1. L' Ufficio Comunale preposto cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.
2. Gli impianti sono catalogati in apposito registro tenuto presso l'ufficio SUAP
3. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radio elettriche e geometriche degli impianti e la localizzazione.
4. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche ed alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali sia ai controlli effettuati.
5. Al fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, il Comune dovrà far obbligo ai concessionari di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti.
6. Tali targhe identificative dovranno essere poste anche sugli impianti esistenti dai relativi concessionari-gestori. Gli Enti locali avranno l'obbligo di vigilare su tale adempimento.
7. Le targhe dovranno riportare:

- *Concessionario*
- *Marchio*

• *Tipo di Servizio*

• *Frequenza*

• *Codice alfa-numerico identificativo dell'impianto.*

9. Il Comune, a mezzo dei propri uffici ha l'obbligo di detenere un elenco dei concessionari di impianti radioelettrici che operano sul territorio; tale elenco dovrà essere sempre aggiornato e reso disponibile per l'ARPA Sicilia e/o per la Regione.

10. I dati raccolti saranno inviati periodicamente al Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, all'ARPA Sicilia e all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

Art. 20

Vigilanza, controllo e monitoraggio.

1. L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della **Legge 22 febbraio 2001 n.36**, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (**ARPA**) e dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, ovvero di strutture Universitarie e di tecnici specializzati con comprovata esperienza nel settore.

2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto. In particolare verranno effettuati i controlli delle emissioni di onde elettromagnetiche sia durante il collaudo che successivamente alla messa in opera, misurazioni in siti con presenza di più impianti.

3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

4. I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni abilitati che operino secondo le metodologie previste nella normativa vigente.

5. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti autorizzati per la verifica dei valori di emissione di campi elettromagnetici e potenza di emissione dell'impianto, con l'ausilio di consulenti esterni abilitati.

6. I gestori devono garantire l'accesso ai siti di installazione, in qualunque momento, al personale preposto alla vigilanza e controllo (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni) e ai tecnici incaricati delle verifiche dalla Amministrazione. A tal fine dovranno comunicare, al momento del collaudo funzionale degli impianti, la persona incaricata, (amministratore del condominio, locatore, condomino incaricato, ecc.) depositaria delle chiavi per potere accedere agli impianti ed ai locali per le attrezzature.

7. Le spese per l'effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio, con l'ausilio di consulenti esterni abilitati, nonché lo studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno su un capitolo di spesa del Bilancio Comunale appositamente istituito dall'Amministrazione, nel quale dovrà essere versata **entro il 31 gennaio di ogni anno, da ogni gestore presente sul territorio comunale nell'anno precedente, la somma annuale di € 1.000,00.**

L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun gestore, viene determinato annualmente.

8. La dimostrazione dell'avvenuto versamento deve essere tempestivamente comunicato al Comune.

9. A questo scopo i gestori devono mantenere costantemente in vita una garanzia fidejussoria secondo le modalità e per un importo stabilito con atto del dirigente.

10. Almeno un impianto ogni dieci (per ogni gestore) è sottoposto ad un programma di monitoraggio in continuo. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione Comunale che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.

11. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

12. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

13. I risultati delle misurazioni di cui sopra dovranno essere presentati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di volta in volta al Comune e all'ARPA dichiarando altresì sotto la stessa forma il permanere della concessione ministeriale e dell'efficacia del titolo contrattuale relativamente all'installazione dell'impianto. Il Comune su richiesta mette a disposizione tali dati a tutti i cittadini interessati.

14. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le installazioni e gli impianti per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o extraurbano, alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze.

Art. 21

Monitoraggio e Mappatura del fondo elettromagnetico

1. Il SUAP, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità, previsti dalla Legge Quadro e dal presente regolamento, realizza ed aggiorna periodicamente, avvalendosi degli organismi preposti, il monitoraggio e la mappatura del fondo elettromagnetico;

2. A tal fine, promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (CEM), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia mobile;

3. Il Comune partecipa fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 22

Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001 n.36, nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per telefonia mobile, nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, ovvero in caso di nuova installazione in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione immediata degli impianti, fino al rilascio del titolo abilitativo.

In caso di accertato funzionamento degli impianti in assenza di certificato di regolare esecuzione o collaudo funzionale degli impianti, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, viene ordinata la immediata disattivazione dello stesso fino alla presentazione, da parte del Gestore del Certificato di Collaudo funzionale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ovvero in caso di accertato superamento dei valori di emissione previsti nell'atto autorizzativo, anche durante la fase di risanamento, è disposta la sospensione dello stesso da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n.36 con obbligo ai gestori del ripristino dei luoghi.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia (rif. Capo II – Titolo IV – del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli, l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è erogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro, oltre alla sospensione dell'autorizzazione fino a presentazione della documentazione ed esecuzione dei controlli.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.

Il mancato versamento, da parte dei gestori, della somma annuale prevista al comma 7, dell'art.20

del presente Regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per tutti gli impianti da due a quattro mesi e comunque fino al versamento dell'importo dovuto.

Art. 24

Comunicazione di entrata in esercizio

1. Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.
2. La comunicazione è inviata all'ARPA all'ASP e al Comune che ha rilasciato l'atto autorizzativo, per le verifiche di competenza.

Art. 25

Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97 e s.m.i.
2. Il Comune organizza con l'A.R.P.A. e con l'A.S.P., aderisce e collabora ad iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne di informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze.

Art. 26

Informazione pubblica ed educazione ambientale.

1. Informazione pubblica

Ogni anno, entro il 31 dicembre, l'ufficio competente rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti esistenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi. Di concerto tra gli Uffici l'URP raccoglie tutte le segnalazioni di cittadini, comitati o associazioni riguardanti:

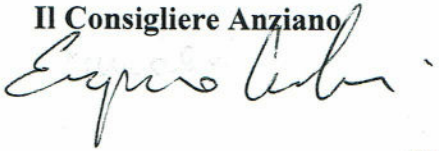
- eventuali incongruenze e inadempienze rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento;
- richieste motivate di monitoraggio di particolari stazioni radio base;
- richieste motivate di delocalizzazione di impianti esistenti.

2. Educazione ambientale

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 22 febbraio 2001 n.36
2. Il Comune si fa anche promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia, Comuni limitrofi, Associazioni ambientaliste e di tutela dei diritti dei cittadini, di proprie specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.
3. Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'A.S.P. e l'A.R.P.A. competenti per territorio.
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzate le somme di cui all'art. 20.

Letto, sottoscritto, approvato

Il Consigliere Anziano



Il Presidente del Consiglio



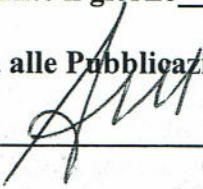
Il Segretario Comunale



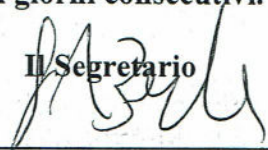
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione dell'addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo on-line di questo Ente il giorno 12-5-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

L'Addetta alle Pubblicazioni



Il Segretario



Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;

- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

- ☒ È divenuta esecutiva il giorno 28-5-2017, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.
- ☐ È divenuta esecutiva il giorno _____, a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Il Segretario

